

**Potenza,  
22 marzo 2017**

---

**Le responsabilità, i ruoli e l'organigramma  
in ambito prevenzionale  
quali elementi di rilievo  
nella scuola**

---

**Le novità interpretative e giurisprudenziali**

***Cinzia Frascheri  
- Giuslavorista -  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro***

# **Approccio complessivo al tema della SSL nella scuola**




# La scuola e il DLGS 81/2008 s.m.



.....università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado...**le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato** o alle peculiarità organizzative (art.3, co. 2)



**Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare...**la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso... ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, **restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.** In tale caso gli obblighi previsti...relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, **con la richiesta del loro adempimento** all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (art.18, co. 3)



Ai fini della promozione e divulgazione della **cultura della salute e sicurezza sul lavoro** è facoltà degli istituti scolastici... inserire in ogni attività scolastica.....percorsi formativi interdisciplinari (art.11, co.4)

**L'efficienza non è sinonimo di efficacia**

**La responsabilità non è sinonimo di colpa**

- Formazione
- VdR – DVR
- Addetti alle emergenze

**Responsabilità – art.37 Cost.**

**La responsabilità penale è personale.**

**Ciò non significa che non vi possa essere una corresponsabilità di più persone.**

**Rapporto di causalità – art.40 c.p**

**Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.**

**Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.**

# L'elemento psicologico del reato – art.43 c.p

## Il delitto:

Art.2048 c.c.  
Respons. del custode, quando l'evento dannoso o pericoloso, che  
«precettore» **od omissione** e da cui la legge fa dipendere  
*culpa in vigilando*, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza  
della propria azione **omissione**;

*Dolo eventuale*  
*Colpa cosciente*

è *colposo*

o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, **non è**  
**voluta dall'agente** e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o  
imperizia, ovvero per inosservanza *di leggi, regolamenti, ordini* o  
discipline.

## Caso fortuito o forza maggiore – art.45 c.p

**Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.**

# Campo di applicazione – art.3

**Art.3, co. 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.**

**Volontari, Lavoratori somministrati (comma abrogato), lavoratore in distacco, lavoro a progetto, lavoro accessorio, portierato, telelavoro, lavoratore autonomo, impresa familiare, PMI agricole,**

**D.Lgs. 81/2015 del 15 giugno  
recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (GU n.144 del 24/6/2015)**

**Art.2 A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.**

# Sentenza Cassazione penale Marzo 2010 n.1769

## Controlli e responsabilità

**I professori che accompagnano gli studenti in gita scolastica sono tenuti ad un "obbligo di diligenza preventivo" che impone loro di reperire strutture alberghiere il più possibile sicure. Non solo, sono tenuti anche ad effettuare "controlli preventivi" delle stanze dove alloggiano i ragazzi.**

**La responsabilità dell'insegnante, quale preposto, grava per il fatto illecito dell'allievo in quanto non è stato in grado di **dimostrare di aver adottato in via preventiva** tutte le misure disciplinari o **organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.****

**Incombe all'istituzione scolastica (dirigente scolastico e preposti) la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza. Incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza**

**incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza**

# Sentenza Cassazione penale

## Marzo 2010 n.17574 – Aprile 2010 n.9906

### Controlli e responsabilità

Un allievo di prima media di una scuola pubblica, al termine dell'ultima ora di educazione fisica, usciva dall'istituto, percorrendo la strada comunale ad esso antistante, "precipitandosi" verso l'autobus di linea. Probabilmente spinto da altri compagni di scuola, cadeva, rimanendo travolto dal mezzo e così perdendo la vita.

Non può essere messa in dubbio l'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che essi possano arrecare danno a terzi o a sé medesimi o che possano essere

***Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, Egli è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha ricevuto l'affidamento dei medesimi***

o a situazioni di pericolo

la maestra, che è ritornata immediatamente altri 26 bambini, non doveva essere lasciata del personale ausiliario al quale lasciare

# Obblighi dei lavoratori/trici – art.20

Ogni lavoratore deve prestare la massima cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai costi, all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;
- b) osservare le norme di sicurezza prescritte dal datore di lavoro e dai dirigenti e dai preposti;
- c) sottoporsi ai corsi di formazione, di aggiornamento e di informazione, i corsi di sicurezza, i corsi di primo soccorso, i corsi di pronto intervento e di evacuazione in caso di emergenza;
- d) non assumere sostanze o bere alcolici durante l'attività lavorativa;
- e) non utilizzare i mezzi di trasporto o le attrezzature di lavoro per fini non consentite, non compiere operazioni per le quali non sono formati o non hanno la loro competenza ovvero che possono comportare il rischio per la loro salute o quella dei lavoratori;
- f) non utilizzare i mezzi di trasporto o le attrezzature di lavoro per fini non consentite, non compiere operazioni per le quali non sono formati o non hanno la loro competenza ovvero che possono comportare il rischio per la loro salute o quella dei lavoratori;
- g) non compiere operazioni per le quali non sono formati o non hanno la loro competenza ovvero che possono comportare il rischio per la loro salute o quella dei lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di aggiornamento organizzati dal D.L.;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Collaboratore scolastico (ATA) : è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti

# Sentenza Cassazione penale

## Sez. IV, 24 aprile 2013 n.18568

### Comportamento del lavoratore ritenuto "abnorme"

Quanto al comportamento abnorme del lavoratore, tale da recidere il nesso causale con la condotta colposa del V., è noto che l'orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, **per la sua stranezza ed imprevedibilità**, si ponga al di fuori di ogni **possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti** all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, **oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli**.

.....quale il criterio discriminante non può ridursi a quello dell'essere stato o meno il comportamento in esplicazione delle attribuzioni e del segmento di lavoro attribuito al lavoratore, occorrendo verificare se "il comportamento imprudente del lavoratore ... sia consistito in qualcosa di **radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro**", **pur rientrando esso nelle mansioni che sono proprie del lavoratore**.

# Sentenza

## Cassazione 28 ottobre 2013

**Gli RSPP agendo con negligenza, imprudenza e imperizia, hanno trascurato di segnalare una situazione di rischio** inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di doverose misure prevenzionali.

**Alla posizione di garanzia dell'RSPP è previsto l'obbligo di avere o di acquisire sufficiente patrimonio di conoscenze idonee ad esercitare la funzione conferita o in alternativa a rinunciarci.**

**Non a caso il legislatore sottolinea che l'RSPP può avvalersi della collaborazione di figure professionali qualificate.**

# Obblighi del preposto – art.19

a) **sovrintendere** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

 f) **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, **sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro**, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto.

# Interpello - Primo Quesito

**E' stata inoltrata istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli (art.12 del d.lgs.81/08 s.m.) in merito al seguente quesito:**

**Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b., d.lgs. 81/08 s.m. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un'esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo.**

**La richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.**

**Ovviamente, a norma dell'articolo 41, comma 9 del d.lgs. n. 81 del 2008, avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.**

# Interpello - Secondo Quesito

**E' stata inoltrata istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli (art.12 del d.lgs.81/08 s.m.) in merito al seguente quesito:**

**Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell'obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, *“è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”*.**

**L'obbligo per il medico competente e' di visitare i luoghi di lavoro, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi.**

**La Commissione pertanto ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la dovuta collaborazione con il datore di lavoro e con il SPP *“alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”*.**